

impatto ambientale, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione del proponente.

8. È istituita una Commissione, composta da rappresentanti del Governo e della regione Veneto, allo scopo di acquisire ulteriori elementi conoscitivi in merito al divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, previsto dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179. Fermo restando tale divieto, la Commissione svolge la sua attività utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e le migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. Le modalità di costituzione della Commissione sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Entro un anno dal suo insediamento, la Commissione approva una relazione. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale relazione al Parlamento.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.

(Semplificazione dei procedimenti per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi in terraferma e delle risorse geotermiche).

Sopprimerlo.

25. 5. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e le disposizioni a tutela dei

beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 490.

* **25. 6.** Realacci, Verneti, Ruggeri.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 490.

* **25. 7.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 490.

* **25. 8.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, dopo le parole: sono rilasciati aggiungere le seguenti: dal Ministero delle attività produttive, d'intesa con la regione interessata.

25. 9. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2 dopo le parole: al quale partecipano aggiungere le seguenti: secondo le proprie competenze.

25. 10. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora in conferenza di servizi un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico/artistico esprima un motivato dissenso alla concessione dell'autorizzazione alla costruzione

delle opere oggetto del presente provvedimento, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e al parere delle competenti commissioni parlamentare.

25. 12. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora in conferenza di servizi un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico/artistico esprima un motivato dissenso alla concessione dell'autorizzazione alla costruzione delle opere oggetto del presente provvedimento, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

25. 11. Vernetti, Realacci, Ruggeri.

Sopprimere il comma 3.

25. 3. Vigni, Vianello, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'esito positivo della valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalle norme vigenti, è condizione necessaria al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo.

25. 1. Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 8.

* **25. 4.** Cazzaro, Vigni, Vianello, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Nieddu, Quartiani, Cialente, Lulli, Ruggia, Buglio, Martella, Ruzzante, Zanella, Stradiotto, Colasio, Giulietti, Sandi.

(Approvato)

Sopprimere il comma 8.

* **25. 14.** Zanella, Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio.

(Approvato)

Sopprimere il comma 8.

* **25. 13.** Grotto.

(Approvato)

Sopprimere il comma 8.

* **25. 16.** Realacci, Vernetti, Iannuzzi, Reduzzi.

(Approvato)

Sopprimere il comma 8.

* **25. 19. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

(Approvato)

Sopprimere il comma 8.

* **25. 25.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: rappresentanti del Governo fino alla fine del periodo con le seguenti: studiosi del settore di riconosciuta fama, da rappresentanti del Governo, da rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati allo scopo di valutare i possibili impatti negativi che possono derivare all'area del Golfo di Venezia e segnatamente alle città di Venezia e di Chioggia e all'area del delta del Po da fenomeni di subsidenza causati da eventuali estrazioni di idrocarburi in acque territoriali di Stati confinanti o in acque internazionali nell'Alto Adriatico. È confermato il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia e nel

tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, previsto dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

25. 17. Cazzaro, Gambini, Grotto, Nieddu, Quartiani, Cialente, Lulli, Ruggia, Buglio, Martella, Ruzzante, Vianello, Zannella, Stradiotto, Colasio, Giulietti, Sandi.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: della regione Veneto *fino alla fine del quarto periodo con le seguenti:* delle regioni interessate allo scopo di acquisire ulteriori elementi conoscitivi in merito ai possibili effetti delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, per le quali resta fermo il divieto previsto dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonché di analoghe attività poste in essere in altre aree dell'Alto Adriatico, anche al di fuori delle acque territoriali italiane. La Commissione svolge la sua attività utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e le migliori tecnologie disponibili. Le modalità di costituzione della Commissione sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare di concerto con il Ministro delle attività produttive. Entro un anno dal suo insediamento, la Commissione approva una relazione sullo stato dell'ambiente nella laguna di Venezia e nell'Alto Adriatico e sugli eventuali rischi derivanti dalle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

25. 20. Campa.

Al comma 8, terzo periodo, dopo la parola: territorio *aggiungere le seguenti:* da emanare.

25. 18. Cazzaro, Gambini, Grotto, Nieddu, Quartiani, Cialente, Lulli, Ruggia, Buglio, Martella, Ruzzante, Vianello, Zannella, Stradiotto, Colasio, Giulietti, Sandi.

Al comma 8, aggiungere in fine le parole: previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

25. 15. Cazzaro, Gambini, Grotto, Nieddu, Quartiani, Cialente, Lulli, Ruggia, Buglio, Martella, Ruzzante, Vianello, Zannella, Stradiotto, Colasio, Giulietti, Sandi.

(A.C. 3297 – Sezione 19)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 26.

(Disciplina degli impianti di microgenerazione).

1. È definito di microgenerazione un impianto per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore a 1 MW.

2. L'installazione di un impianto di microgenerazione, purché omologato, è soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto è termoelettrico, è assoggettata agli stessi oneri tecnici ed autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialità termica.

3. Non sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui alle lettere c) ed e) del punto 2 dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile

1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, qualora tali progetti siano relativi a impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW.

4. Il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è stabilito in 0,05 GWh o multipli di detta grandezza.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana con proprio decreto le norme per l'omologazione degli impianti di microgenerazione, fissandone i limiti di emissione e di rumore in conformità a quanto previsto dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, ed i criteri di sicurezza.

6. A partire dall'anno 2005, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di microgenerazione e invia una relazione sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai Ministri di cui al comma 5, alla Conferenza unificata e alle competenti Commissioni parlamentari.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.

(Disciplina degli impianti di microgenerazione).

Al comma 1, dopo le parole: energia elettrica aggiungere le seguenti: , anche in assetto cogenerativo,

26. 1. Lazzari.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: omologato con le seguenti: certificato e/o autocertificato.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole da: l'omologazione fino a: rumore con le seguenti: la certificazione ed autocertificazione degli impianti di microgenerazione, fissandone i limiti di emissione e di rumore e i tempi massimi dell'iter autorizzativo.

26. 2. Lazzari.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Ministro delle attività produttive, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana norme autorizzative semplificate che tengano conto in particolare della gestione della rete elettrica di riferimento.

26. 5. Lusetti.

Al comma 5, sopprimere le parole da: in conformità fino a: modificazioni.

26. 6. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

(Approvato)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto della normativa vigente.

26. 7. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 6, sostituire le parole: alle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: al Parlamento.

26. 8. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 3297 – Sezione 20)

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 27.

(Adeguamento delle norme sulle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi).

1. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è sostituito dal seguente:

« 4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel comma 1 è obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente dal tipo di attività svolta e dalla capacità autorizzata dell'impianto presso il quale è avvenuta l'immissione al consumo ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è inserito il seguente:

« 1-bis. Al solo fine di soddisfare l'obbligo stabilito annualmente dall'A.I.E. di cui al comma 1, il prodotto Orimulsion può essere equiparato, nella misura fissata nel decreto annuale di determinazione degli obblighi di scorta di cui all'articolo 1, ai prodotti petroliferi di cui all'allegato A del presente decreto. Per tale prodotto l'immissione al consumo è desunta dall'avvenuto perfezionamento degli adempimenti doganali per l'importazione ».

3. L'articolo 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.

(Adeguamento delle norme sulle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi).

Sopprimere il comma 2.

* 27. 2. Polledri, Martinelli.

Sopprimere il comma 2.

* 27. 3. D'Agrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le scorte di combustibile per la produzione di energia elettrica sono estese al carbone e al gas quando questi ultimi rappresentino fonti di produzione elettrica in sostituzione di prodotti petroliferi. Gli obblighi di scorta per il carbone e il gas sono resi congruenti con quelli stabiliti annualmente dall'A.I.E.

27. 4. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Sopprimere il comma 3.

27. 5. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

(A.C. 3297 – Sezione 21)

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 28.

(Semplificazione in materia di aliquote di prodotto della coltivazione).

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

« 5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati:

a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa presente,

come alla media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota è determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione;

b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base alla media aritmetica dell'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per GJ, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1999, riferita ai sei bimestri decorrenti dal 1° luglio dell'anno di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aggiornamento bimestrale di tale indice, ai soli fini del presente articolo, è effettuato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di cui alla stessa deliberazione. Nel caso di gas commercializzato senza immissione in rete il valore è stabilito come media ponderale dei prezzi di vendita di tale gas fatturati nell'anno di riferimento».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

«6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento, e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, è stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare».

3. L'applicazione del metodo di calcolo dei valori unitari dell'aliquota di coltiva-

zione previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificato dal presente articolo, per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002 è ammissibile anche per la determinazione del valore delle aliquote relative alle produzioni di gas riferite ad anni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 625 del 1996, nel caso non risultino tuttora conclusi i relativi accertamenti, e qualora non sussista la possibilità di attribuire in modo univoco ad una singola concessione di coltivazione il prezzo medio fatturato del gas da essa proveniente.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

«2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato istanze di esonero ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali non risultino conclusi i relativi accertamenti, inviano entro il 31 dicembre 2002 l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma 2 relativamente alle opere che risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997. L'aggiornamento è sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario o da un suo delegato, indica altresì l'importo delle eventuali aliquote non corrisposte, ad esso si allega copia dell'avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo, dell'80 per cento dell'importo indicato».

5. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2003 i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi sono autorizzati a compensare il debito verso lo Stato per il valore delle aliquote di prodotto della coltivazione determinato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificato dal presente articolo, con i crediti pregressi della stessa natura, comprensivi di interessi legali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.

(Semplificazione in materia di aliquote di prodotto della coltivazione).

Al comma 4, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

28. 1. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

(Approvato)

Sopprimere il comma 6.

*** 28. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

(Approvato)

Sopprimere il comma 6.

*** 28. 3.** La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 3297 – Sezione 22)

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 29.

(Delega al Governo per la gestione dei rifiuti radioattivi).

1. Il Governo è delegato a adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli

elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari e per disciplinare altresì la disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute. Gli schemi di decreto sono trasmessi, sentita la Conferenza unificata, alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione del parere. Le Commissioni si esprimono entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti sono comunque adottati.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 definiscono gli obiettivi e le azioni necessarie da intraprendere per la gestione in sicurezza dei rifiuti nucleari italiani, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, solo se richiesto da motivi di sicurezza, il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi e la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e delle materie nucleari al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al deposito nazionale; prevedere di norma il trattamento presso il deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza, e la possibilità di alienazione del combustibile irraggiato, delle materie nucleari e dei rifiuti radioattivi;

b) attribuire alla Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) la responsabilità di condurre le indagini e gli studi per individuare i siti atti alla realizzazione, da parte della medesima, del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi dove allocare e gestire in via definitiva i rifiuti di II categoria e, in via temporanea, quelli di III categoria e il combustibile irraggiato;

c) prevedere che i parametri per le selezioni dei siti idonei alla localizzazione

del deposito nazionale siano definiti dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata;

d) prevedere che la scelta del sito sia effettuata dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, d'intesa con la regione interessata, sentiti gli enti locali interessati, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e che, ove non si pervenga alla individuazione del sito, la scelta sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; prevedere che la costruzione del deposito nazionale sia completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008;

e) adottare idonee misure di semplificazione procedurale per la localizzazione, la progettazione e la costruzione del deposito nazionale, anche utilizzando le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

f) stabilire, sentite le regioni interessate, le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario e tributario, atte a compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del deposito, con particolare riferimento al comune sede del deposito stesso e assegnare alla società di cui alla lettera *b)* i compiti e i mezzi necessari ad attivare le predette misure;

g) prevedere che progettazione, costruzione e gestione del deposito siano finanziate attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito, che la proprietà del deposito sia dello Stato e che la gestione dello stesso sia affidata in concessione; prevedere che non possano essere concessionari i produttori di rifiuti;

h) garantire che le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi siano integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tec-

nologia e alla promozione dello sviluppo del territorio;

i) definire le linee generali di una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi;

l) prevedere la disattivazione accelerata degli impianti nucleari di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi compreso lo smantellamento delle strutture ed apparecchiature radioattive, nonché il rilascio dei siti senza alcun vincolo di natura radiologica nel più breve tempo possibile, in relazione alla realizzazione del deposito dei rifiuti radioattivi;

m) prevedere obblighi inerenti al conferimento al deposito di rifiuti radioattivi, elementi di combustibile irraggiato e materie nucleari da parte dei detentori e relative sanzioni;

n) assicurare il più efficace svolgimento delle attività di realizzazione del deposito e di disattivazione degli impianti nucleari, anche modificando le norme contenute nei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, e 26 maggio 2000, n. 241, garantendo comunque la consultazione delle amministrazioni di cui all'articolo 55 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e della Commissione tecnica di cui all'articolo 9 dello stesso decreto.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata al comma 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1.

5. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del sito di cui al comma 3, lettera *b)*, in particolare quelle attinenti all'informazione alle popolazioni, alle caratterizzazioni e qualificazioni necessarie alla individuazione del sito e alle prime misure di intervento territoriale, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2003, e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

6. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 5 si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

7. Per gli anni successivi al 2005, agli oneri relativi all'attuazione del comma 5, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2000, nonché alla sicurezza ed economicità del sistema elettrico nazionale, tramite l'entrata in esercizio di nuova capacità di generazione efficiente, valorizzando i siti e le infrastrutture esistenti, la società di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può acquisire la titolarità e l'esercizio dei relativi diritti, anche in associazione con altri soggetti pubblici o privati, dell'autorizzazione di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 29.

(Delega al Governo per la gestione dei rifiuti radioattivi).

Sopprimerlo.

* **29. 14.** Vianello, Vigni, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Sopprimerlo.

* **29. 21.** Cima, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: Il Governo è delegato ad adottare, aggiungere le seguenti: nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,

** **29. 22.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: Il Governo è delegato ad adottare, aggiungere le seguenti: nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,

** **29. 23.** Verneti, Realacci.

Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.

29. 24. Dameri, Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo deve tener conto di quanto stabilito dal Trattato che istituisce la Comunità dell'energia atomica (EURATOM) relativamente al mantenimento di alti livelli di protezione della popolazione e dei lavoratori e di tutela dell'ambiente, individuando e indicando principi di gestione atti a garantire che le persone, la società e l'ambiente siano protetti dagli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti.

* **29. 25.** Realacci, Verneti, Iannuzzi, Reduzzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo deve tener conto di quanto stabilito dal Trattato che istituisce la Comunità dell'energia atomica (EURATOM) relativamente al mantenimento di alti livelli di protezione della popolazione e dei lavoratori.

ratori e di tutela dell'ambiente, individuando e indicando principi di gestione atti a garantire che le persone, la società e l'ambiente siano protetti dagli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti.

* **29. 26.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: alle competenti fino alla fine del comma con le seguenti: alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali i decreti sono comunque emanati.

29. 60. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

29. 27. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rughia.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: rifiuti nucleari italiani aggiungere le seguenti: con l'obiettivo prioritario della tutela della salute collettiva.

29. 28. Zanella, Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere il trattamento e il condizionamento di tutti i rifiuti radioattivi esistenti in Italia e la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e delle materie nucleari;

* **29. 29.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere il trattamento e il condizionamento di tutti i rifiuti radioattivi esistenti in Italia e la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e delle materie nucleari;

* **29. 30.** Realacci, Verneti.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere il trattamento e il condizionamento di tutti i rifiuti radioattivi esistenti in Italia e la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e delle materie nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, temporaneamente allocati sul sito di produzione ma pronti per essere trasferiti al deposito nazionale; prevedere anche la possibilità di trattamento presso il deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza, e la possibilità di alienazione del combustibile irraggiato e delle materie nucleari;

29. 1. Alfonso Gianni.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere di norma il trattamento dei rifiuti radioattivi presso il deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza, e la possibilità di alienazione del combustibile irraggiato, delle materie nucleari e dei rifiuti radioattivi; prevedere, solo se richiesto da motivi di sicurezza, il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi e la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e delle materie nucleari al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al deposito nazionale;

29. 31. Lupi, Stradella, Dell'Anna.

(Approvato)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: , solo se richiesto da motivi di sicurezza,

29. 15. Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

Al comma 3, sostituire le parole: , solo se richiesto da motivi di sicurezza, il con le seguenti: che una volta completata l'individuazione del sito di deposito nazionale, si proceda al.

29. 32. Dameri, Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: e la possibilità di alienazione fino alla fine della lettera.

29. 33. Dameri, Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: , delle materie nucleari e dei rifiuti radioattivi.

29. 34. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: alla Società gestione impianti nucleari (SOGIN SpA) con le seguenti: all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), in collaborazione con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT,)

*** 29. 35.** Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: alla Società gestione impianti nucleari (SOGIN SpA) con le seguenti: all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e

l'ambiente (ENEA), in collaborazione con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT,)

*** 29. 36.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: alla Società gestione impianti nucleari (SOGIN SpA) con le seguenti: ad un soggetto idoneo, su proposta del Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Stato-regioni.

29. 2. Alfonso Gianni.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: alla Società gestione impianti nucleari (SOGIN SpA) con le seguenti: ad un soggetto idoneo.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: , da parte della medesima,

29. 37. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: alla Società gestione impianti nucleari (SOGIN SpA) aggiungere le seguenti: o ad altro soggetto ritenuto idoneo.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: della medesima con le seguenti: dei medesimi.

29. 39. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: alla Società gestione impianti nucleari (SOGIN SpA) aggiungere le seguenti: , responsabile della compilazione di un documento dettagliato sullo stato attuale di tutte le strutture nucleari nazionali,

29. 38. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: sulla base dei parametri individuati dalla lettera c).

29. 40. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere che il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi riceva esclusivamente rifiuti provenienti dal territorio nazionale.

29. 3. Alfonso Gianni.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prevedere che la scelta del sito sia effettuata da una commissione mista nominata in modo paritetico dal Ministro delle attività produttive, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministro della salute e dalla regione interessata, sentiti gli enti locali interessati.

29. 41. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: e che, ove non si pervenga alla individuazione del sito, la scelta sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

29. 42. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: effettuata dal *aggiungere le seguenti:* Parlamento, sulla base di una istruttoria svolta dal.

29. 4. Alfonso Gianni.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: del Presidente del Consiglio dei ministri *con la seguente:* legislativo.

29. 43. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

* **29. 5.** Alfonso Gianni.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

* **29. 44.** Realacci, Vernetti, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

* **29. 45.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

* **29. 46.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole da: , anche utilizzando fino alla fine della lettera.

29. 16. Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: regioni interessate *aggiungere le seguenti:* e le competenti Commissioni parlamentari.

29. 47. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: regioni interessate *aggiungere le seguenti:* e i comuni confinanti.

29. 48. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: particolare riferimento al comune sede del deposito stesso *con le seguenti:* riferimento al comune sede del deposito stesso nonché ai comuni confinanti.

29. 49. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: alla società *con le seguenti:* al soggetto.

29. 50. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: in concessione *con le seguenti:* ad una Agenzia, da costituire da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero delle attività produttive, che prende a tal fine in consegna il deposito nazionale realizzato dalla SOGIN.

29. 17. Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

Al comma 3, lettera h), dopo le parole: siano integrate *aggiungere le seguenti:* dai laboratori nazionali di carattere nucleare e.

29. 6. Alfonso Gianni.

Al comma 3, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: , istituendo un Osservatorio nazionale al quale siano chiamati a partecipare rappresentanti nazionali di ENEA, APAT, SOGIN, FN, comuni, province e regioni interessati, associazioni ambientaliste, organizzazioni sindacali.

29. 7. Alfonso Gianni.

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) escludere, fino alla effettiva operatività del deposito nazionale, la movimentazione dei materiali tra i siti nucleari, salvo condizioni di provata emergenza.

29. 18. Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) escludere, fino alla effettiva operatività del deposito nazionale, la movimentazione di materiali radioattivi tra i siti nucleari che li detengono, salvo condizioni di provata emergenza;

29. 51. Dameri, Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) escludere, fino alla disponibilità del deposito nazionale, la movimentazione di materiali radioattivi tra i siti nucleari che li detengono, salvo condizioni di provata emergenza.

29. 9. Alfonso Gianni.

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) escludere il ritrattamento degli elementi di combustibile irraggiato e l'invio all'estero degli stessi per il medesimo fine.

29. 10. Alfonso Gianni.

Al comma 3, alla lettera l), sostituire le parole: degli impianti nucleari di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 *con le seguenti:* delle centrali nucleari SOGIN, dei depositi nucleari e degli im-

pianti nucleari FN, ENEA e SOGIN, previo conferimento delle relative risorse da parte dei soggetti conferenti.

29. 52. Dameri, Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole: degli impianti nucleari di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 *con le seguenti:* delle centrali elettronucleari SOGIN, dei depositi nucleari e degli impianti nucleari FN, ENEA e SOGIN.

29. 8. Alfonso Gianni.

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) istituire presso l'ENEA il Centro nazionale di ricerche nucleari, con lo scopo di integrare ed accrescere le competenze interdisciplinari, tra le quali quelle relative alla valutazione di affidabilità dei progetti di *decommissioning* accelerato. Al predetto Centro è affidato il compito di esplorare e vagliare ogni conoscenza potenzialmente utile per il paese in tale campo ed assicurare al Governo, al Parlamento e alle regioni il necessario riferimento istituzionale;

29. 53. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, lettera m), dopo la parola: detentori *aggiungere le seguenti:* e produttori.

29. 54. Lupi, Stradella, Dell'Anna.

(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole da: un milione *fino a:* 2 milioni *con le seguenti:*

mezzo milione di euro per l'anno 2003, e di 2,25 milioni.

29. 11. Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.

(Approvato)

Sopprimere il comma 9.

29. 55. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 9, sostituire le parole: decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2000 *con le seguenti:* decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.

29. 13. Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Sono abrogate l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, recante disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato (Ordinanza n. 3267) e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2003, recante disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale. (Ordinanza n. 3275).

29. 19. Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il Governo è autorizzato, ad abrogare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, recante disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato (Ordinanza n. 3267) e all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2003, recante disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale (Ordinanza n. 3275).

29. 20. Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. *(Rimodulazione delle accise sul consumo di energia elettrica per le utenze non domestiche).* — 1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, allegato I, nella parte recante disposizioni in tema di energia, le parole: « per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh » sono sostituite dalle seguenti: « per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con consumi mensili inferiori a 200.000 kWh l'imposta erariale di consumo non è dovuta »;

2. All'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: « lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni,

per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. » sono sostituite dalle seguenti: « 0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh ».

29. 01. Verneti, Ruggeri.

(A.C. 3297 – Sezione 23)

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 30.

(Gruppi elettrici di produzione per il soccorso alla rete di trasporto e di distribuzione).

1. I gruppi generatori concorrono alla sicurezza dell'esercizio delle reti di distribuzione e trasporto con potenze inseribili su richiesta, secondo modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 30.

(Gruppi elettrici di produzione per il soccorso alla rete di trasporto e di distribuzione).

Al comma 1, dopo le parole: su richiesta aggiungere le seguenti: del distributore locale o del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.

30. 2. La Commissione.

(Approvato)

*Al comma 1, sopprimere le parole: pre-
vio parere.*

30. 1. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

(A.C. 3297 – Sezione 24)

**ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 31.

(Impianti integrati di produzione e incenerimento di farine animali).

1. Gli impianti integrati di produzione e incenerimento di farine animali con recupero energetico di tipo elettrico, con capacità di incenerimento minima pari a 100.000 tonnellate l'anno, sono dichiarati opere di pubblica utilità e urgenza. Per tanto, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione dei relativi progetti preliminari e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del relativo progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici, ai sensi della legislazione vigente.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti riconosciuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, e successive modificazioni, che utilizzano, per la produzione di energia elettrica in combustione, farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, possono imputare a fonte rinnovabile la produzione di energia elettrica in misura pari al 100 per cento della differenza ottenuta applicando le modalità di calcolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del predetto decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, con riferimento esclusivo all'energia elettrica imputabile alle farine animali e al netto della produzione media di elettricità imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente al 1° aprile 1999. La produzione di energia elettrica di cui al presente comma non può essere oggetto di ulteriori forme di incentivazione o sostegno.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 31.

(Impianti integrati di produzione e incenerimento di farine animali).

Sopprimerlo.

* **31. 1.** Alfonso Gianni.

Sopprimerlo.

* **31. 4.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Sopprimerlo.

* **31. 7.** Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Sopprimerlo.

* **31. 8.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 1.

31. 15. La Commissione.

(Approvato)